

**Delib.G.R. 12 settembre 2005, n. 853 <sup>(1)</sup>.**

**Piano sociale regionale 2002-2004 - Azioni innovative - Anno 2005 - Sperimentazione di forme di sostegno alle famiglie con gravi carichi assistenziali - Programma di promozione e sostegno dell'affido familiare.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 12 ottobre 2005, n. 50.

---

La Giunta regionale

Omissis

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

---

*per i motivi esposti in narrativa:*

1. di approvare il "Programma regionale di sostegno e promozione dell'affidamento familiare" relativo alle Azioni Innovative Anno 2005 del Piano Sociale regionale 2002-2004, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", contenente le linee di indirizzo della programmazione regionale, gli obiettivi del programma regionale, le strategie di azione, ed i criteri di ripartizione del Fondo sociale regionale assegnato per la realizzazione dello stesso;

2. di approvare la tabella allegata, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, sotto la lettera "B" con il quale si è proceduto, sulla base dei criteri stabiliti nel citato Programma regionale alla ripartizione della quota del Fondo Sociale regionale assegnato ai trentacinque ambiti sociali;

3. di fare fronte alla complessiva spesa di € 400.000,00 (quattrocentomila/00) derivante dal presente atto con le disponibilità esistenti sul capitolo 71520 (F.O. 13 T. 01 U.P.B. 003) denominato "Fondo Sociale per l'espletamento dei Servizi ed interventi in materia sociale e socio-assistenziale", del Bilancio di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2005;

4. di demandare al competente Servizio regionale l'adozione dei provvedimenti attuativi del presente programma;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

---

**Piano sociale regionale 2002-2004 - Azioni innovative 2005**

**Programma regionale di promozione e sostegno dell'affidamento familiare**

***Riferimenti normativi***

*Legge 4 maggio 1983, n. 184* recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", così come modificata dalla *legge 28 marzo 2001, n. 149* recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori nonché al titolo VIII del Libro I del Codice Civile";

*Legge 27 maggio 1991, n. 176* "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989;

*Legge 28 agosto 1997, n. 285* "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";

*Legge regionale 14 febbraio 1989, n. 15* "Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore dei minori";

*Legge regionale 17 novembre 2004, n. 41* recante "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15 luglio 2004, n. 15 (legge finanziaria regionale 2004) ed alla L.R. 26 aprile 2004, n. 16 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 - Bilancio pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo)", pubblicata sul BURA 26 novembre 2004, n. 35, art. 43 l'esenzione dal pagamento del ticket per gli accertamenti sanitari che i richiedenti devono effettuare per l'affidamento familiare di minori.

***Riferimenti programmatici***

*Delib.C.R. 26 giugno 2002, n. 69/8* "*Legge 8 novembre 2000, n. 328*: Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Piano Sociale regionale 2002-2004";

*Delib.G.R. 12 febbraio 2002, n. 1016* "Piano sociale regionale 2002-2004 - azioni innovative 2002 - Sperimentazione di forme di sostegno alle famiglie con gravi carichi assistenziali - Programma di promozione e sostegno dell'affido familiare";

*Delib.C.R. 29 luglio 2004, n. 141/2* "Piano regionale d'azione per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - Triennio 2004-2006 - in attuazione della *legge 28 agosto 1997, n. 285*";

*Delib.G.R. 21 marzo 2005, n. 385* «Piano sociale regionale 2002-2004 - Atto di indirizzo applicativo per la definizione delle "Azioni innovative" per l'anno 2005 - Integrazione».

***Premessa***

La legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, afferma il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia o, qualora essa risulti temporaneamente non idonea, il minore può essere temporaneamente affidato ad un'altra famiglia preferibilmente con figli minori o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

Allo Stato, alle Regioni e agli enti locali, nel rispetto della loro autonomia e delle risorse finanziarie disponibili, sono altresì attribuiti i seguenti compiti:

- di sostenere, con idonei interventi, i nuclei familiari a rischio al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, nucleo familiare, in altro nucleo familiare è un istituto teso a garantire il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia quando egli sia rimasto temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo;

- di promuovere iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione;

- di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento minori.

La legge n. 149/2001, nell'ottica del superamento della chiusura degli istituti, privilegia la ricerca di una famiglia temporaneamente disposta ad accogliere il minore e, ove ciò non sia possibile, l'inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da un'organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

La legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989" enunciando i diritti fondamentali ed irrinunciabili dei bambini, afferma come in tutte le decisioni relative ai fanciulli l'interesse superiore del minore deve essere una considerazione preminente e rappresenta un vero e proprio obbligo giuridico per gli Stati di rendere tali diritti effettivi e concreti e stabilisce, per ogni fanciullo temporaneamente privo del suo ambiente familiare oppure che non può essere lasciato in tale ambiente nel suo interesse, il diritto ad una protezione anche sostitutiva.

La legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", finalizzata alla realizzazione di interventi per la promozione di diritti dei bambini e degli adolescenti, promuove una particolare attenzione allo sviluppo di servizi di sostegno alla relazione genitori figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali.

Il Piano Sociale Regionale 2002-2004, approvato dal Consiglio regionale con *Delib.C.R. 26 giugno 2002, n. 69/8* e pubblicato sul B.U.R.A. 26 luglio 2002, n. 12 straordinario, nell'ambito degli obiettivi di sistema relativi alla famiglia ed ai minori, si propone di consolidare e qualificare gli interventi predisposti dai servizi socio-psico-educativi per l'infanzia e l'adolescenza, attraverso azioni dirette a sviluppare le capacità genitoriali delle famiglie, e di potenziare gli affidi familiari, incrementando del 20% il numero dei minori in affido e potenziando la collaborazione con i consultori familiari, l'associazionismo e il volontariato.

Il Piano regionale d'azione per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza - Triennio 2004-2006, approvato dal Consiglio regionale con la *Delib.C.R. 29 luglio 2004, n. 141/2* pubblicato sul BURA 17 settembre 2004, n. 25 ordinario, prevede espressamente l'impegno della Regione a rafforzare il

diritto del minore ad una famiglia, promuovendo e sostenendo tutte le misure volte a garantire la crescita del bambino nel suo nucleo d'origine.

La Giunta regionale, nell'ambito delle "azioni innovative" previste dal Piano Sociale Regionale 2002-2004, con propria Delib.G.R. 21 marzo 2005, n. 385 ha disposto, nell'area diretta alla sperimentazione di forme di sostegno alle famiglie con gravi carichi assistenziali, la realizzazione di un programma di promozione e di sostegno all'affidamento familiare del complessivo importo di € 400.000,00, in prosecuzione di quello già realizzato ed approvato con la *Delib.G.R. 12 dicembre 2002, n. 1016*.

### ***Destinatari***

L'affidamento familiare si rivolge a quei bambini e bambine, ragazzi e ragazze, appartenenti a nuclei familiari nei quali i momenti di disagio e di particolare difficoltà richiedono un intervento protettivo nei loro confronti in quanto l'ulteriore permanenza nella famiglia d'origine potrebbe compromettere il loro sviluppo. L'inserimento del bambino in una famiglia affidataria consente di offrire un ambiente idoneo per la sua crescita armonica in attesa di un cambiamento del suo nucleo d'origine. In quest'ottica l'affidamento familiare non svolge solo una funzione protettiva ma è parte di un più ampio progetto di recupero di un famiglia temporaneamente inabilitata a curare adeguatamente i propri figli (Cfr. *Infanzia e Adolescenza, Centro nazionale di Documentazione ed analisi sull'infanzia e l'adolescenza, Firenze, 1998*).

L'Affidamento familiare trova fondamento nel costante impegno che la legislazione italiana ha assunto nell'ambito dei compiti di protezione e promozione dell'infanzia e dell'adolescenza, della maternità, quali categorie sociali cui accordare una particolare qualità ed intensità di tutela.

Si tratta di un tipo di protezione che passa prioritariamente attraverso la cura ed il sostegno dei legami familiari e delle funzioni genitoriali, ma anche attraverso una dovuta protezione sostitutiva quando questi legami non garantiscono i diritti del minore.

Le trasformazioni avvenute nell'ultimo ventennio hanno affermato a livello internazionale e nazionale una cultura più attenta ai bisogni dell'infanzia e dell'età evolutiva, per cui oggi può affermarsi che le persone sono complessivamente più sensibili e consapevoli dei diritti e delle esigenze di crescita e sviluppo dei bambini e degli adolescenti e più competenti nell'affrontare i loro problemi. Tale cambiamento culturale ha trovato espressione ed è stato acquisito in modo pregnante dalla *legge n. 176/1991* e dalla *legge n. 285/1997*.

In considerazione della prossima chiusura degli istituti prevista entro il 31 dicembre 2006 e con l'affermarsi di una maggiore consapevolezza dei danni derivanti dall'istituzionalizzazione, la Regione Abruzzo intende privilegiare l'affidamento familiare quale strumento più idoneo per proteggere il minore, garantendogli di crescere in un ambiente familiare idoneo dal punto di vista affettivo ed educativo, ed, al tempo stesso, per recuperare le competenze genitoriali della sua famiglia.

### ***Analisi del contesto regionale***

Il programma regionale realizzato nell'ambito delle Azioni innovative previste per l'anno 2002, approvato con *Delib.G.R. 12 dicembre 2002, n. 1016* sopracitata, ha promosso attraverso i 35 ambiti sociali un rilancio promozionale dell'affido su tutto il territorio regionale attraverso campagne informative e di sensibilizzazione ma anche attraverso la sperimentazione di servizi territoriali specialistici.

Nell'ambito del programma regionale:

- 21 ambiti sociali (il 60% circa) hanno sperimentato la costituzione di un'èquipe per l'affido su un totale di 35 ambiti;

- sono stati perfezionati 83 affidamenti familiari, in prevalenza intrafamiliari;

- sono state realizzate campagne promozionali e di sensibilizzazione in tutti gli ambiti sociali;

- gli ambiti sociali hanno speso € 353.310,64 su un totale di € 400.000,00 (pari all'88% delle risorse assegnate);

- le risorse destinate al sostegno economico delle famiglie affidatarie ammontano ad € 93.370,25 (pari al 26% della somma spesa dagli ambiti sociali).

La realizzazione delle diverse azioni programmate dagli ambiti sociali ha messo in evidenza alcuni nodi problematici di cui tener conto per qualificare l'intervento in tutto il territorio regionale:

- la difficoltà di raggiungere le coppie senza figli, atteso che l'attività di informazione e sensibilizzazione è stata spesso concentrata nelle scuole, e, dunque, è riuscita ad intercettare prevalentemente coppie con figli;

- lo scarso coinvolgimento dei segretariati sociali nell'attività di informazione;

- l'esigenza di una maggiore chiarezza nella definizione dei compiti delle équipe, quali servizi specialistici;

- una maggiore attenzione alla presa in carico del nucleo affidante ed al mantenimento ed alla gestione dei rapporti tra il minore e la sua famiglia d'origine;

- una migliore integrazione della équipe con gli altri servizi territoriali;

- una maggiore resistenza e difficoltà al ricorso dell'affido nei territori montani, per diverse motivazioni la presenza di persone anziane all'interno delle famiglie che, dunque, hanno già un notevole carico assistenziale, la bassa densità demografica dei territori montani e la notevole presenza di persone anziane ancorate a tradizioni molto forti, la diminuzione delle famiglie giovani, la scarsa presenza nel territorio di associazioni delle famiglie che rivestono un ruolo privilegiato nella sensibilizzazione della comunità locale.

### ***Obiettivi del programma regionale di promozione e sostegno dell'affidamento familiare - anno 2005***

Una lettura attenta e approfondita dell'esperienza realizzata con il precedente programma ha contribuito a focalizzare alcuni nodi problematici e a proporre strategie per qualificare l'intervento.

Gli obiettivi che la Regione Abruzzo intende perseguire con il presente programma sono:

1. implementare la diffusione della cultura dell'affidamento familiare;

2. promuovere uno sviluppo omogeneo dell'affidamento familiare su tutto il territorio regionale e qualificare l'intervento, sostenendo lo sviluppo di reti locali;

3. assicurare un monitoraggio e coordinamento delle esperienze realizzate.

### ***Strategie di azione per realizzare gli obiettivi regionali***

Per realizzare gli obiettivi del presente programma regionale la Regione sostiene la realizzazione di progetti locali di promozione e qualificazione dell'affidamento familiare, da realizzarsi negli ambiti territoriali determinati dalla Regione Abruzzo ai sensi della *legge 8 novembre 2000, n. 328*, concernente "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", conformemente alle strategie di seguito specificate.

#### **1. Implementare la diffusione della cultura dell'affidamento familiare.**

Al fine di implementare la diffusione della cultura dell'affidamento familiare gli enti di ambito sociale attraverso i progetti locali possono proporre nuove campagne di sensibilizzazione e di promozione della cultura dell'affidamento in grado di cogliere contemporaneamente più aspetti:

- la tutela del minore, come riconoscimento del suo diritto alla famiglia, inteso sia come diritto a crescere in un nucleo familiare in grado di assolvere alle funzioni che la sua famiglia non è in grado di assicurare, sia come diritto della sua famiglia ad essere sostenuta nelle competenze genitoriali e ad essere aiutata a recuperare situazioni di crisi o difficoltà per poterlo accogliere nuovamente;

- il mutuo aiuto familiare e l'accoglienza comunitaria partecipata, come condizione di una progettualità educativa che richiede un efficace lavoro di integrazione tra soggetti e professionalità.

Nella pianificazione degli interventi di promozione e sensibilizzazione gli enti di ambito sociale devono assicurare il coinvolgimento di tutti i Comuni dell'ambito, delle associazioni di famiglie affidatarie e di genitori, dei segretariati sociali, dei servizi sociali professionali, dell'équipe adozioni, delle scuole, e, ove presenti, del servizio di assistenza educativa domiciliare per minori a rischio, dei centri per la famiglia, del servizio di mediazione familiare; vanno altresì, coinvolti, i giudici minorili e tutelari.

Gli enti di ambito sociale possono realizzare campagne informative attraverso gli strumenti ritenuti più efficaci:

- articoli su quotidiani e riviste;
- interventi nelle radio e Tv locali (spot, ecc.);
- diffusione di opuscoli e locandine.

Nella scelta delle modalità comunicative va privilegiata una diffusione del materiale informativo a cicli regolari che tenga viva l'attenzione della comunità locale sul tema dell'affido.

Nella scelta dei luoghi in cui distribuire materiale informativo vanno individuati luoghi che permettano di raggiungere anche le coppie senza figli e le persone singole (cinema, locali pubblici, teatri, negozi, ecc.).

Gli enti di ambito sociale possono, altresì, organizzare:

- tavole rotonde e conferenze;

- incontri nelle scuole per genitori ed insegnanti;
- incontri con associazioni già costituite alle quali aprire la nuova dimensione della solidarietà verso i bambini;
- percorsi di formazione in favore delle famiglie e delle persone singole che possono essere interessate.

## **2. Promuovere uno sviluppo omogeneo dell'affidamento familiare su tutto il territorio regionale e qualificare l'intervento, sostenendo lo sviluppo di reti locali.**

Al fine di promuovere uno sviluppo omogeneo dell'affidamento familiare su tutto il territorio regionale e qualificare l'intervento gli enti di ambito sociale nell'ambito dei progetti devono:

- promuovere modalità di integrazione operativa tra servizi, istituzioni, associazioni familiari e tra le diverse figure professionali, anche attraverso la definizione di protocolli operativi;
- promuovere percorsi di formazione rivolti agli operatori dei servizi interessati.

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del servizio sociale locale che si rende garante di tutte le attività connesse alla gestione, alla progettazione e promozione dell'intervento.

Il servizio sociale locale svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

Al servizio sociale, compete promuovere e stipulare accordi e protocolli operativi e concordare le modalità organizzative per la gestione integrata dell'affidamento sia nella fase di lettura del bisogno che in quella attuativa dell'intervento.

Nell'ambito del presente programma gli enti di ambito sociale possono promuovere la costituzione di équipe per l'affido familiare e, ove presenti, migliorare e qualificare il loro intervento.

È preferibile prevedere una composizione minima di tali équipe formata dall'assistente sociale dell'ente locale e dallo psicologo della competente ASL.

Le équipe sono organizzate in modo da prevedere sia ore di lavoro congiunto che di lavoro individuale. Le équipe possono essere integrate da altre professionalità, soprattutto con riferimento alle attività di promozione, di accoglienza e di orientamento delle disponibilità, di affiancamento e di supporto all'azione educativa degli affidatari ed al progetto di recupero delle competenze degli affidanti.

Le équipe devono promuovere protocolli operativi o partneriati tra i diversi servizi, istituzioni e associazioni operanti sul territorio (i servizi sociali degli altri Comuni dell'ambito, i servizi territoriali attivati nell'ambito, gli operatori del privato sociale, il volontariato, l'associazionismo, le autorità giudiziarie minorili e ordinarie).

Nella definizione di un progetto di affido devono essere individuati obiettivi comuni a breve, medio e lungo termine, strategie e strumenti concorrenti e compatibili tra loro al fine di costruire un

percorso per il minore di crescita positivo, coinvolgendo il suo nucleo familiare e promuovendo modificazioni delle condizioni di vita e delle capacità genitoriali.

Il progetto, in quest'ottica, implica, l'analisi di caratteristiche, bisogni, potenzialità di cambiamento dei destinatari e il loro ricongiungimento va visto come un processo dinamico che viene aggiornato in rapporto all'evoluzione della situazione della famiglia d'origine e dei bisogni del minore, e quindi alla verifica e valutazione dei risultati (Cfr. *Infanzia e Adolescenza*, Centro nazionale di Documentazione ed analisi sull'infanzia e l'adolescenza, Firenze, 1998).

Al fine di qualificare il lavoro delle équipes, gli enti di ambito sociale possono prevedere corsi di formazione rivolti agli operatori e occasioni di scambio di buone prassi con le altre équipes del territorio.

È possibile prevedere anche la sperimentazione di équipes interambito.

Gli enti di ambito sociale, nei limiti delle disponibilità finanziarie, possono prevedere misure di sostegno economico in favore delle famiglie affidatarie secondo quanto previsto dall'*art. 5, comma 4, della L. n. 184/1983*, modificato dall'*art. 5, comma 1, della L. n. 149/2001*, e dall'*art. 10 della L.R. 14 febbraio 1989, n. 15* concernente "Norme per l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore dei minori".

### **3. Assicurare un monitoraggio e coordinamento delle esperienze realizzate**

Al fine di assicurare un monitoraggio e coordinamento delle esperienze realizzate, la Regione Abruzzo conferma il Gruppo di coordinamento regionale, composto dal Dirigente e dal Funzionario regionale del Servizio competente e dagli assistenti sociali responsabili dei progetti di ambito territoriale, già costituito per il precedente programma regionale, con sede, in Pescara, presso la Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale - Servizio "Servizi Sociali", al Gruppo partecipano i responsabili di progetto senza oneri per la Regione. Eventuali modifiche ai componenti del Gruppo regionale dovranno essere comunicate dagli enti di ambito sociale al competente Servizio regionale.

Tale Gruppo promuove la conoscenza delle iniziative attuate, formula proposte di adeguamento e di sviluppo, favorisce il raccordo con il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, con i giudici tutelari abruzzesi, con il volontariato e l'associazionismo operante nel settore.

#### ***Finanziamenti***

Per la realizzazione del presente programma la Regione ha stanziato la somma di € 400.000,00, da ripartire ai 35 ambiti sociali territoriali determinati dalla Regione Abruzzo, ai sensi della *L. 8 novembre 2000, n. 328* concernente "Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" nel modo seguente:

- € 6.000 in parti uguali agli ambiti territoriali (€ 210.000);

- la somma di € 1.000,00 per ciascuno degli affidi perfezionati, complessivamente n. 83, così come risulta dalle relazioni finali dagli stessi presentate relative ai progetti conclusi;

- la restante somma di € 107.000,00, in relazione al numero dei minori degli anni 18 residenti nel territorio di ciascun ambito sul totale dei minori residenti negli ambiti (dati ISTAT anno 2002).



La somma spettante a ciascun ambito sociale territoriale è riportata nella tabella allegata al presente atto deliberativo, quale parte integrante e sostanziale, sotto la lettera "B".

Gli ambiti sociali territoriali che intendono partecipare a tale programma possono presentare domanda alla Regione Abruzzo - Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale - Servizio "Servizi Sociali" - Viale Bovio, 425 - 65123 Pescara entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente atto, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, del Servizio Postale Nazionale (fa fede la data del timbro postale) trasmettendo:

- la deliberazione dell'Ente di Ambito Sociale di approvazione del progetto, corredata del verbale della conferenza dei sindaci;

- il progetto deve contenere la definizione degli obiettivi, delle azioni che si intende realizzare, conformemente alle indicazioni contenute nei precedenti punti del presente programma regionale, delle modalità di verifica e valutazione delle azioni programmate. Deve essere, altresì, specificato, il quadro economico, suddiviso per singole voci di spesa, in relazione alle diverse azioni da realizzare. Il piano finanziario può essere comprensivo oltre che delle somme assegnate dalla Regione a ciascun ambito, anche di eventuali cofinanziamenti che gli enti di ambito sociale volessero disporre per tali progetti.

Entro i successivi 30 giorni dalla presentazione dei progetti, il competente Servizio regionale, verificata la conformità degli stessi al presente programma regionale, provvede ad approvarli con determinazione dirigenziale.

I progetti devono avere inizio entro trenta giorni dalla comunicazione di approvazione degli stessi da parte del competente Servizio regionale.

Con determinazione dirigenziale del Servizio regionale competente, a seguito della comunicazione di inizio delle attività da parte degli enti di ambito sociale, provvede ad erogare il 70% della somma assegnata a ciascun ambito.

La restante somma sarà erogata alla conclusione delle attività ed alla trasmissione da parte di ciascun Ente di Ambito Sociale di una determina dirigenziale di approvazione della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute sulla base delle singole voci del piano economico dei progetti approvati dalla Regione Abruzzo unitamente ad una relazione descrittiva delle attività realizzate e dei risultati conseguiti.

L'Ente di Ambito Sociale è tenuto a trasmettere alla Regione Abruzzo una dettagliata relazione al termine del primo semestre di attività svolta.

Nel caso di presentazione di un numero di progetti inferiore al totale dei n. 35 ambiti territoriali, la Regione, si riserva di destinare, la somma non utilizzata ad una attività di divulgazione dell'affido familiare nell'ambito del territorio regionale, previa intesa con il Gruppo di coordinamento regionale del programma.

---

---

---

(2) Si omette l'allegato B comprendente il diagramma relativo al programma regionale di promozione e sostegno di affidamento familiare - Anno 2005.